



Comune di S. Agata Militello

98076

PROVINCIA DI MESSINA

PAREGGIO DI BILANCIO 2017-2019

Relazione allegata
al Bilancio di previsione

Indice

1. Il quadro normativo vigente.....	pag. 3
1.1 Aspetti introduttivi	» 3
1.2 Definizione dell'obiettivo.....	» 3
1.3 Adempimenti informativi	» 4
1.4 Sanzioni	» 6
2. Applicazione delle disposizioni di legge al nostro ente.....	» 7
2.1 L'obiettivo da conseguire	» 7
Prospetto dimostrativo verifica rispetto obiettivo	» 8
3. Conclusioni	» 9

1. Il quadro normativo vigente

1.1 Aspetti introduttivi

A partire dal 2016, il quadro della programmazione finanziaria degli enti locali è mutato profondamente.

Da un lato, è entrato a regime il nuovo sistema contabile previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011, imperniato sul carattere triennale del bilancio e sul concetto di esigibilità delle entrate e delle spese.

Dall'altro lato è stato superato il Patto di Stabilità Interno ed è stato introdotto un nuovo vincolo basato sull'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio in termini di sola competenza.

La nuova disciplina è stata anticipata dalla Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), mentre dal 2017 si applica pienamente la Legge n. 243/2012 attuativa degli articoli 81 e 119 della Costituzione. Quest'ultima è stata recentemente modificata dalla Legge n. 164/2016, che ne ha rivisto in modo rilevante i contenuti.

In particolare, la novella ha confermato come unico obiettivo quello finale di competenza, cancellando i riferimenti al saldo corrente ed alla cassa.

Il quadro normativo, infine, è stato completato dalla Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, commi 463 e seguenti).

1.2 Definizione dell'obiettivo

Come detto, il pareggio di bilancio è declinato in termini di saldo di competenza fra entrate e spese finali, laddove per entrate finali si intendono quelle dei primi cinque titoli e per spese finali quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato.

Questo saldo dovrà essere, per ciascun anno del triennio, almeno pari a 0, fatti salvi i casi di "debiti" o "crediti" dall'adesione al Patto orizzontale negli anni precedenti, nel qual caso l'obiettivo può assumere valore positivo o negativo.

Fra le entrate valide ai fini del pareggio non compaiono né l'avanzo né i prestiti (Titolo 6), mentre fra le spese non rilevano i rimborsi delle quote capitali di mutui e altre forme di indebitamento (Titolo 4), inoltre, le spese devono essere considerate al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) e degli altri fondi accantonati. Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.), di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da indebitamento.

Ai fini del pareggio, a differenza di quanto previsto per il Patto, non sono previste voci di entrata o di spesa escluse dal saldo. Deve essere segnalata, inoltre, l'inclusione del Titolo 5 in entrata (Entrate da riduzioni di attività finanziarie) e del Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) in spesa, per cui ai fini del pareggio rilevano anche le riscossioni e le concessioni di crediti. Ancora, in entrata vanno conteggiate le alienazioni di titoli e in spesa gli acquisti di azioni e i conferimenti di capitale.

Come detto, l'obiettivo deve essere conseguito in termini di sola competenza (accertamenti – impegni), mentre non sono più previsti vincoli cogenti di cassa.

1.3 Adempimenti informativi

Gli enti soggetti alla disciplina del pareggio sono chiamati agli stessi adempimenti già previsti dal Patto, ossia:

- a) obbligo di allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto dell'obiettivo;
- b) monitoraggio periodico;
- c) certificazione finale.

L'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017, prevede che gli enti territoriali, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'Allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011. A riguardo, il prospetto allegato al bilancio non considera gli stanziamenti finanziati con risorse diverse dall'avanzo di amministrazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto dimostrativo del rispetto dell'obiettivo per il triennio 2017/2019, come previsto dal medesimo comma 468, è stato aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e approvato dalla Commissione Arconet nella riunione del 23 novembre 2016.

Il medesimo prospetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017, nel corso dell'esercizio, ed ai fini della verifica del rispetto del saldo, deve essere allegato alle variazioni di bilancio di competenza consiliare e alle variazioni:

- a) approvate dalla Giunta riguardanti il Fondo pluriennale vincolato, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto (articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del T.U.E.L.);
- b) effettuate dai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario, relative a variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati (articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del T.U.E.L.);
- c) effettuate dai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario relative a operazioni di indebitamento e contributi a rendicontazione (articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del T.U.E.L.).

Si ritiene, inoltre che, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo deve essere, altresì, allegato alle variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, del T.U.E.L. (articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del T.U.E.L.).

A tal proposito, occorre precisare che, il citato comma 468, nel prevedere il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 da allegare al bilancio di previsione, mira a far sì che il rispetto delle regole di finanza pubblica costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare correttamente già in sede di approvazione del bilancio di previsione. Ne consegue, pertanto, che, ai fini della trasmissione del monitoraggio, il rispetto del saldo di finanza pubblica deve essere garantito sia nei dati previsionali sia nei dati gestionali.

Per quanto concerne il monitoraggio e la certificazione, è sostanzialmente confermata la disciplina già prevista negli anni passati. Invero, con riferimento alla seconda metà dell'esercizio è saltata la scadenza intermedia del 30 ottobre. Infatti, in base a quanto previsto dal decreto MEF n. 138205 del 27 giugno 2017 gli enti locali dovranno trasmettere le informazioni relative al nuovo vincolo di finanza pubblica entro il 31 luglio con riferimento ai primi sei mesi dell'anno, ed entro il 31 gennaio 2018, con riferimento alla seconda metà dell'esercizio. I dati utili del monitoraggio sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio, quelli risultanti nel rendiconto di gestione e vanno trasmessi utilizzando esclusivamente l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Riguardo alla certificazione, si conferma il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo per l'invio, a pena di applicazione delle medesime sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell'obiettivo. La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo Codice dell'Amministrazione Digitale. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del rispetto del saldo di finanza pubblica.

I revisori (*rectius*, il presidente nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico), sono tenuti, a pena di decadenza, ad inviare la certificazione in qualità di Commissari ad acta entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del rendiconto. La certificazione del commissario ad acta:

- se positiva determina l'applicazione delle sanzioni relative al divieto di effettuare assunzioni di perso-nale e dell'obbligo di rideterminare le indennità degli amministratori;
- se negativa provoca l'applicazione di tutte le sanzioni previste in caso di inadempimento.

L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali sono sospesi fino alla data di trasmissione da parte del Commissario ad acta della documentazione.

1.4 Sanzioni

Il comma 475 della Legge di bilancio 2017 ha ridisegnato il sistema sanzionatorio, prevedendo innanzitutto la spalmatura del taglio che colpisce le amministrazioni che sfiorano: anziché essere caricato tutto sull'anno successivo alla violazione o del suo accertamento, verrà rateizzato su tre anni a quote costanti. Per cui, ad esempio, un ente che nel 2017 realizzerà un disavanzo di 60mila euro, pagherà 20mila euro l'anno nel 2018, 2019 e 2020.

Rimangono, invece, annuali le altre sanzioni, consistenti nel tetto agli impegni di spesa corrente (che si abbassa, perché gli enti inadempienti non potranno superare l'importo dell'anno precedente ridotto dell'1%), nel divieto di indebitarsi per finanziare le spese di investimento, nel blocco delle assunzioni e nella decurtazione delle indennità del Sindaco/Presidente e dei componenti della Giunta (che viene attualizzata all'importo percepito nell'anno della violazione, mentre fino al 2016 si faceva riferimento all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014).

La seconda novità riguarda la previsione del comma 476, che introduce delle "attenuanti" a favore degli enti che realizzano uno sfioramento contenuto: qualora il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3% degli accertamenti di entrate finali realizzati nell'anno della violazione, il tetto agli impegni correnti è calcolato senza la decurtazione dell'1%, il blocco delle assunzioni si applicherà solo a quelle a tempo indeterminato (e non alle assunzioni flessibili) e la sanzione a carico degli amministratori scende al 10%.

La Corte dei Conti può accertare che il rispetto del pareggio è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione delle regole contabili, o altre forme elusive: in tal caso, le sanzioni scattano dall'anno successivo a quello dell'accertamento e possono essere comminate penalizzazioni pecuniarie aggiuntive agli amministratori (fino a 10 volte l'indennità di carica) e anche ai tecnici responsabili (fino a 3 mensilità di stipendio).

Il comma 479 ha reintrodotta gli incentivi, in ossequio alla Legge n. 243/2012, che saranno di due tipi:

- 1) una premialità monetaria finanziata coi proventi delle sanzioni applicate a quelli inadempienti nell'anno precedente, che andrà agli enti in regola col saldo di competenza e che abbiano conseguito un saldo finale di cassa non negativo;
- 2) un alleggerimento dei vincoli alla spesa di personale per gli enti che non lasceranno spazi finanziari inutilizzati in misura superiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali. In tal caso, per i comuni il tetto al turn-over verrà triplicato (passando dal 25% al 75%), a condizione che l'ente abbia registrato nell'anno precedente un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello previsto per gli enti deficitari o dissestati, mentre per le città metropolitane viene innalzato del 10% il tetto alla spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

2. Applicazione delle disposizioni di legge al nostro ente

2.1 L'obiettivo da conseguire

Come detto, l'obiettivo annuale deve essere realizzato in termini di saldo fra entrate e spese finali in termini di competenza.

Tale saldo, inteso come differenza fra accertamenti relativi ai primi cinque titoli dell'entrata e impegni relativi ai primi tre titoli della spesa, di cui allo schema di bilancio previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, deve risultare sia in sede di previsione che in sede di rendiconto pari a 0.

Per il Comune di Sant'Agata di Militello che, nel 2014 ha aderito al Patto orizzontale nazionale, l'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 è pari ad Euro 58.000,00.

Fra le entrate rilevanti ai fini del pareggio è inclusa la quota di fondo pluriennale vincolato prevista in entrata non derivante da debito. Simmetricamente fra le spese rilevanti ai fini del saldo va conteggiata anche la quota di fondo pluriennale vincolato prevista in spesa non derivante da debito.

Per gli anni 2017-2019, come precisato dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), ai fini della determinazione del saldo finale di competenza, gli enti territoriali sommano all'ammontare delle entrate finali accertate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e sommano al totale delle spese finali impegnate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente e in conto capitale, anch'esso al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Si precisa che l'eventuale importo di Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di entrata e di spesa) derivante da devoluzione di mutui e da avanzo vincolato derivante da economie di spesa finanziate da mutui è da considerare come la quota di Fondo riveniente dal ricorso al debito e, pertanto, anch'esso deve essere escluso dal saldo finale di competenza.

Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, tra le entrate le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Al contrario, il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato sia in parte corrente che eventualmente in conto capitale deve essere scorporato dalle spese rilevanti. Siccome, ovviamente, i relativi accertamenti devono essere conteggiati in entrata, tale disciplina determina un avanzo strutturale pari all'importo del fondo stanziato a bilancio, che va a sommarsi all'eventuale surplus derivante dall'esclusione delle spese di rimborso delle quote capitali dei prestiti.

Non devono essere conteggiati neppure gli importi accantonati a fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Neppure deve essere conteggiata la quota accantonata a copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo riguardante la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (*Allegato n. 9 – del Bilancio di previsione 2017/2019*).

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPE- TENZA ANNO DI RIFERI- MENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPE- TENZA ANNO n+1 (*)	COMPE- TENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	162	485	0
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	162	485	0
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	7.738	7.608	7.628
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	5.061	3.505	3.315
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.443	2.663	2.322
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	4.630	1.831	390
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	15.453	12.962	12.511
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	1.066	1.243	1.462
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	5	5	5
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	3	3	3
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	14.379	11.711	11.041
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.265	2.486	479
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	5.265	2.486	479
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0	0	0
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		390	1.895	2.134

Il saldo tra entrate e spese finali pari ad Euro 390.362,00 risulta in linea con l'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 pari ad Euro 58.0000,00.

Si richiama il comma 466 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che proroga fino al 2019 la possibilità per gli enti territoriali di sottrarre alle spese finali la quota finanziata da indebitamento. Pertanto, nel prospetto dimostrativo di verifica del rispetto dell'obiettivo la quota di F.P.V. di parte capitale derivante da indebitamento pari ad Euro 485.000,00 è stata esclusa dalle spese finali e, dunque, dal saldo finale di competenza 2017.

3. Conclusioni

In conclusione, ed alla luce di quanto riportato nella presente relazione si può dedurre che le previsioni di bilancio 2017/2019 rispettano gli obiettivi del pareggio.

Nel rispetto della Circolare MEF n. 17 del 3 aprile 2017 Prot. n. 62238 e del Decreto MEF n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica, l'invio delle informazioni relative al monitoraggio del primo semestre 2017 è stato regolarmente trasmesso al MEF – RGS, in data 26 luglio 2017, tramite l'applicazione web. Le risultanze del pareggio di bilancio per l'intero anno 2017, invece, devono essere inviate entro il 31 gennaio 2018.

Al fine del conseguimento dell'obiettivo 2017 sarà necessario un continuo monitoraggio della gestione finanziaria. Occorrerà verificare di volta in volta la situazione esistente ed attivare tutte le politiche di bilancio praticabili al fine di migliorare i saldi finanziari.

Inoltre, si segnalano alcune delle azioni utili per il raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio:

Entrate

- potenziamento degli accertamenti tributari per aumentare la base imponibile (lotta all'evasione tributaria);
- maggiore finanziamento dei servizi pubblici ricorrendo alla leva tariffaria;
- sviluppo di entrate straordinarie;
- maggiore redditività del patrimonio, in particolare procedendo con immediatezza dalla pubblicazione dei bandi per l'alienazione dei beni patrimoniali;

Spese

- riduzione della spesa per il personale;
- contenimento del tasso di crescita della spesa corrente di funzionamento;
- riduzione delle spese relative ai fitti passivi;
- dismissioni di immobili comunali non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale.

A tal proposito, al fine di assicurare un andamento della gestione di competenza in linea con le previsioni, i Responsabili dovranno contenere gli impegni di spesa nel rispetto degli obiettivi programmatici e dovranno massimizzare gli accertamenti dell'entrata, nel rispetto delle leve di cui sopra.

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Salvatore Vasi)

IL RESPONSABILE DELL' AREA III SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Smiriglia Giuseppina)